

Accordo Locale per i Comuni dell'Ambito Dell'AMBITO VISCONTEO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- ▲ che fanno parte dell'Ambito VISCONTEO, e saranno destinatari delle previsioni normative del presente Accordo i Comuni di: BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO;
- ▲ che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- ▲ che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, i Comuni dell'Ambito VISCONTEO, hanno convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio dei Comuni dell'Ambito VISCONTEO convocazioni a seguito delle quali sono stati conclusi gli accordi locali per i Comuni di :
- ▲ BASIGLIO
BINASCO
LOCATE TRIULZI
NOVIGLIO,
PIEVE EMANUELE
OPERA
ROZZANO
VERNATE
ZIBIDO SAN GIACOMO
- ▲ che nelle date 6 Febbraio 2025 BASIGLIO-BINASCO- LOCATE TRIULZI- NOVIGLIO- OPERA ROZZANO e in data 11 Febbraio 2025 PIEVE EMANUELE, sono stati conclusi gli Accordi Locali per i Comuni dell'Ambito VISCONTEO all'art 14 del quale si è stabilita una durata triennale dello stesso con facoltà delle organizzazioni firmatarie di richiedere una nuova convocazione e, comunque, prorogarne la sua validità fino ad un eventuale nuovo accordo;

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. There is a small square stamp with the number '1' inside. To the right, there are some additional handwritten marks and initials.

- ^ che successivamente i Comuni di BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE e ZIBIDO SAN GIACOMO, hanno richiesto alle organizzazioni firmatarie di stipulare un accordo di ambito.
- ^ che le organizzazioni firmatarie hanno accolto detta richiesta addivenendo al presente accordo.
- ^ che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma

citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;

- ^ che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Ambito VISCONTEO, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, nonché per i contratti per studenti universitari;
- ^ che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito VISCONTEO di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- ^ che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis legge n.431/98;
- ^ che ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/98, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- ^ che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, legge n. 431/98, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lor', 'SIS', and 'Zibido']

- ^ che le organizzazioni firmatarie con il presente accordo intendono adeguare e modificare dalla data del suo deposito in Comune e in Regione, quelli conclusi in data :

BASIGLIO	06/02/2025
BINASCO	06/02/2025
LOCATE TRIULZI	06/02/2025
NOVIGLIO,	06/02/2025
PIEVE EMANUELE	11/02/2025
OPERA	06/02/2025
ROZZANO	06/02/2025

Stipulare ex novo per i Comuni di
VERNATE
ZIBIDO SAN GIACOMO

che avrà applicazione nel testo originario per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.

- ^ che Il deposito del presente accordo interviene anche al fine di garantire, per coloro che intendono utilizzare il canone concordato, di disporre di uno strumento formato nel pieno rispetto delle norme di legge e/o delle pregresse intese in ambito sindacale;
- ^ che in ragione di ciò i sottoscrittori del presente accordo esprimono la più ampia riserva sulla validità di eventuali altre intese, raggiunte nel medesimo ambito territoriale, in mancanza del rispetto della normativa in materia ed in particolare, senza il rispetto delle disposizioni relative alla procedura di convocazione del tavolo di lavoro.

Tutto ciò premesso, l'anno 2026 il giorno 11 MAGGIO 2026, nella sede del Comune di ROZZANO P.zza G. FOGGIA 1
tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n. 15, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Carmelo Benenti e dalla Segretaria Milena Pollara
- CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.110, in persona del Segretario Generale Egidio Rondelli e

Le Associazioni della proprietà edilizia:

- ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Largo Augusto n. 8, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli;
- U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata Avv. Filippo Pellegrino;
- A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Giulio e Corrado Venini 37, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
- CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via Gabriele Rossetti n.17, rappresentata dall'Avv. Matteo Rezzonico;

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

- A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;
- A.P.P.C. SCARLATTI, con sede in Milano via D. Scarlatti 27, rappresentata dall'Avv. Arnaldo Cogni

alla presenza

del Sindaco di Basiglio

..... LIDIA ANNAKOR LOMI -

del ~~Sindaco~~ del Comune di Binasco

..... ASSESSORE - ROSSELLA LEO

del ~~Sindaco~~ di Locate Triulzi

..... ASSESSORE - SOLBATESCA SILVIA

del ~~Sindaco~~ del Comune di Noviglio

..... ASSESSORE - ANNA LABORDA LAMPRE

del ~~Sindaco~~ del Comune di Pieve Emanuele

..... ASSESSORE - MARGHERITA MERVOCULO

del Sindaco del Comune di Opera

..... ETTORE FUSCO

del ~~Sindaco~~ del Comune di Rozzano

ASSESSORE - BEUNDA ZAMINO

del ~~Sindaco~~ del Comune di Vernate

..... ASSESSORE - MARIANGELA KOLTENI

del ~~Sindaco~~ del Comune di Zibido San Giacomo

..... ASSESSORE - GIACOMO SERRA

si conviene e si stipula quanto segue

1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

4

2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quelli conclusi il 06 FEBBRAIO 2025 e precedenti :

Basiglio	26/03/2019
Binasco	11/05/2021-
Locate Triulzi	26/03/2019
Noviglio	18/05/2021
Pieve Emanuele	11/02/2025-17/05/2021
Opera	14/07/1999-13/04/2015-26/03/2019
Rozzano	14/02/2000-13/04/2015-26/03/2019

che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati. Gli eventuali Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso restano validi ed efficaci secondo le loro stesse previsioni di scadenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito VISCONTEO – BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO.

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 — Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito del VISCONTEO

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/98, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee, per ogni singolo Comune, sono individuate dalla delimitazione specificata nelle allegate cartografie planimetriche, allegati n. 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1i:

Le zone urbane omogenee sono così identificate:

Comune di BASIGLIO

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

- Zona 1
- Zona 2

Comune di BINASCO

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Basiglio', 'Binasco', and various illegible signatures.]

- Zona 1
- Zona 2

Comune di LOCATE TRIULZI

- Zona 1

Comune di NOVIGLIO

- Zona 1

Comune di PIEVE EMANUELE

- Zona 1

Comune di OPERA

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:

- Zona 1 – residenziale
- Zona 2 - industriale
- Zona 3 - agricola

Comune di ROZZANO

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:

- Zona 1 – quartiere ALER
- Zona 2 - resto del territorio
- Zona 3 - extraurbana rurale

Comune di VERNATE

- Zona 1

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO

- Zona 1

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including "AK", "Lor", "HS", "2h", "Bel", "Pai", and others. A small box with the number "6" is also visible.

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

A3 impianti tecnologici, di esalazione scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

A4 riscaldamento centralizzato o autonomo;

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porta blindata / doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: distanza inferiore 500 metri da stazione ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali;

C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with the number 7.

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di elementi di tipo B

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno un elemento di tipo B
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B richiesti per la sub-fascia 2 e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno un elemento di tipo B e tre elementi di tipo C

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici/impianti di climatizzazione

D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D6 posto auto scoperto locato al conduttore

D7 presenza di videocitofono

D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D9 classe energetica A – B – C- D

D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AK", "lon", "85", "Beleno", and others, along with a small diagram of a house with the number 8 inside.]

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub-fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Alloggio semi ammobiliato — Quando l'alloggio sia arredato parzialmente, con mobilio cucina ed elettrodomestici funzionanti, e zona giorno, il valore del canone potrà aumentare fino ad un massimo del 8%.

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale.

Per immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si potrà applicare una maggiorazione del 10% alla superficie catastale, sino al limite massimo di 50 metri quadrati.

Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%

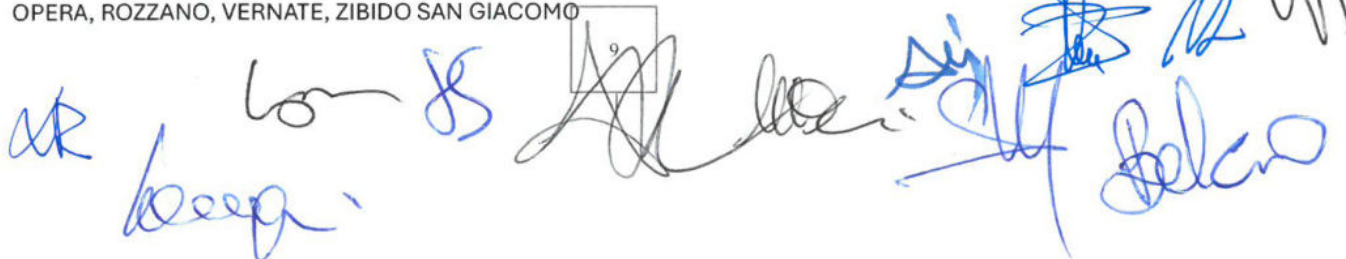
Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017, stabilendo un importo all'interno dei valori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.

Detto importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia alla quale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo della medesima sub fascia.

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO



Le parti contrattuali con l'assistenza di almeno una organizzazione della proprietà edilizia e di uno dei sindacati conduttori possono convenire un canone inferiore a quello minimo della zona di riferimento.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431— locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 431/98 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

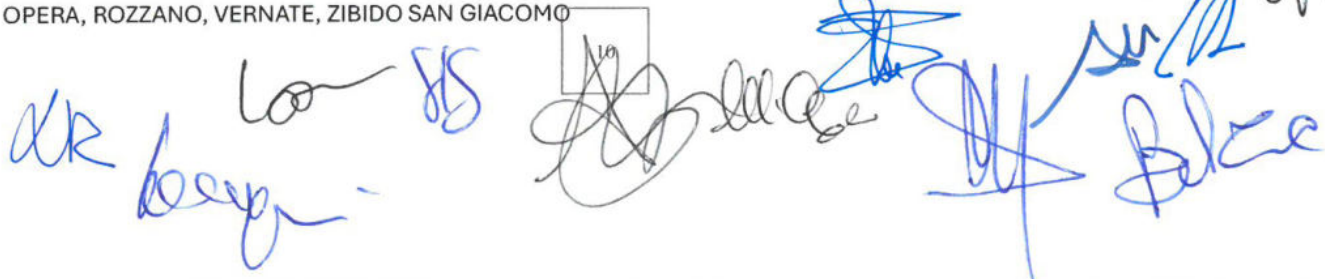
5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431/98 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO



a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio, unione civile, convivenza dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente nel Comune.

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa

d) quando un'associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da "crisi umanitarie" così come definito dall'OHCHR,

e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla

rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'L. Bagni'. In the center, there is a circular stamp with some illegible text inside, surrounded by more signatures. To the right, there are several more signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The overall impression is of a formal document where multiple parties have signed their agreement.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art. 3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

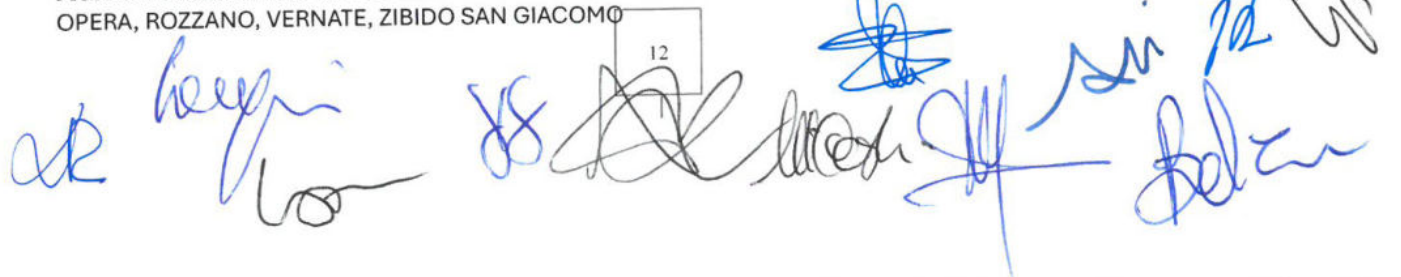
In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio dei Comuni dell'Ambito VISCONTEO di proprietà di compagnie assicurative, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

12



ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) ovvero di più di sessanta unità abitative situate nei Comuni dell'Ambito VISCONTEO i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare ii soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

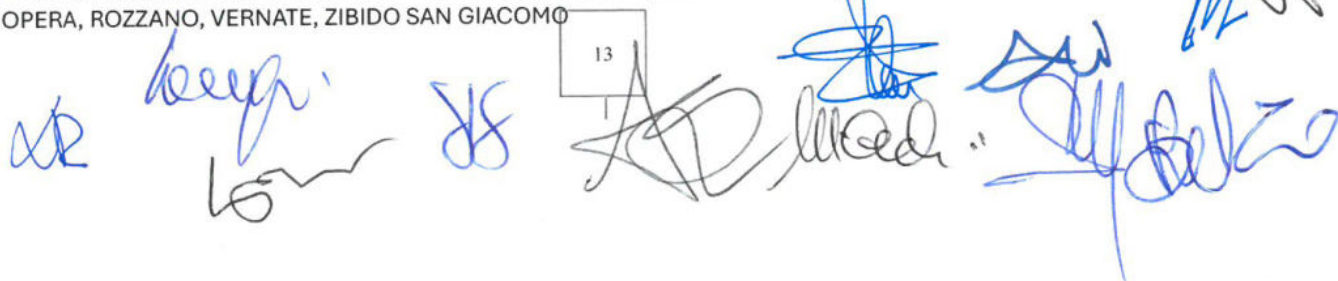
12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

13



13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, si applica a decorrere dal giorno del deposito e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431/98 ed alla attuazione di quest'ultimo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale.

Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere alla convocazione delle altre associazioni firmatarie dandone notizia al Comune per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo.

Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benestare delle associazioni firmatarie.

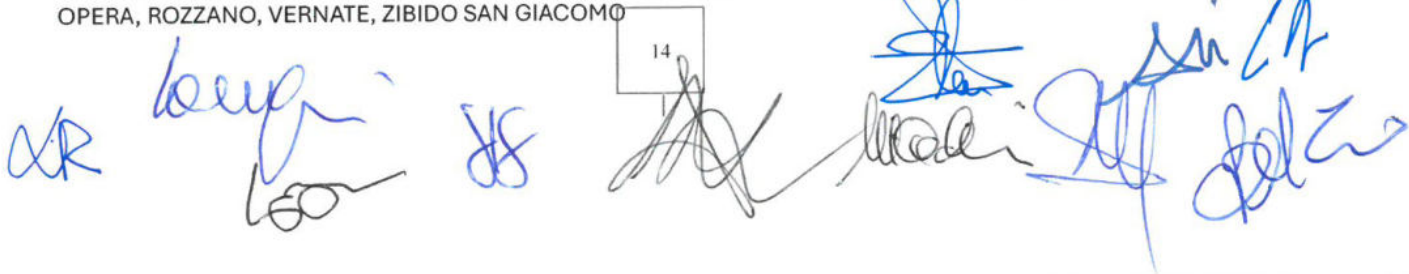
Il presente Accordo Locale è sottoscritto dalle associazioni che sono state convocate -successivamente al DM 2017 - dai Comuni dell'Ambito VISCONTEO per la contrattazione per l'accordo territoriale e così riconosciute dagli stessi quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell'accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che - come detto - sono state così riconosciute dal Comune maggiormente rappresentative consentano di fare considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell'accordo.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

14



Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1a – Planimetria del Comune di BASIGLIO : suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1b – Planimetria del Comune di BINASCO : suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.

Allegato 1c – Planimetria del Comune di LOCATE TRIULZI : suddivisione del territorio in zona urbana omogenea.

Allegato 1d – Planimetria del Comune di NOVIGLIO : suddivisione del territorio in zona urbana omogenea.

Allegato 1e – Planimetria del Comune di PIEVE EMANUELE : suddivisione del territorio in zona urbana omogenea.

Allegato 1f – Planimetria del Comune di OPERA : suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1g – Planimetria del Comune di ROZZANO : suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone

Allegato 1h – Planimetria del Comune di VERNATE : suddivisione del territorio in zona urbana omogenea.

Allegato 1i – Planimetria del Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO : suddivisione del territorio in zona urbana omogenea.

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zone omogenee

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all. A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all. B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all. C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – allegato D al D.M.16 gennaio 2017

Allegato 7 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. A central stamp is partially visible, showing the number '15' inside a square frame. The signatures are written over the text of the agreement, indicating approval or execution of the document.

Allegato 8 – Modello richiesta ed attestazione

ROZZANO il, 11 Maggio 2026

ASSOEDILIZIA
Achille Lineo Colombo, Clerici
Delegato Avv. Cesare Rosselli

S.U.N.I.A
Avv. Carmelo Benenti

Milena Pollara

U.P.P.I.
Avv. Filippo Pellegrino

A.S.P.P.I.
Avv. Silvio Scarsi

A.P.P.C.
Avv. Tomaso Songini

A.P.P.C. SCARLATTI
Avv. Arnaldo Cogni

CONIA
Egidio Rondelli

CONFAPPI

Milano - Via Rosselli, 17

Tel. 02 33105242

www.confappi.it

Sindaco del Comune di Basiglio

Matteo Lazzarico
Matteo Lazzarico

Sindaco del Comune di Binasco

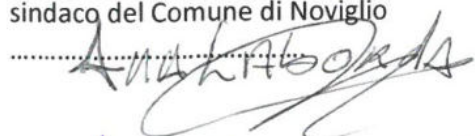
Roberto
Roberto

Sindaco del Comune di Locate Triulzi

Silvio
Silvio

Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE,
OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO

sindaco del Comune di Noviglio



sindaco del Comune di Pieve Emanuele



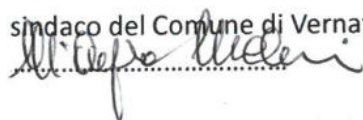
sindaco del Comune di Opera



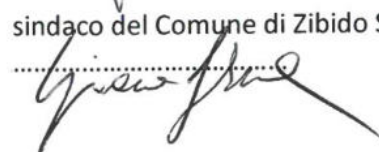
sindaco del Comune di Rozzano



sindaco del Comune di Vernate

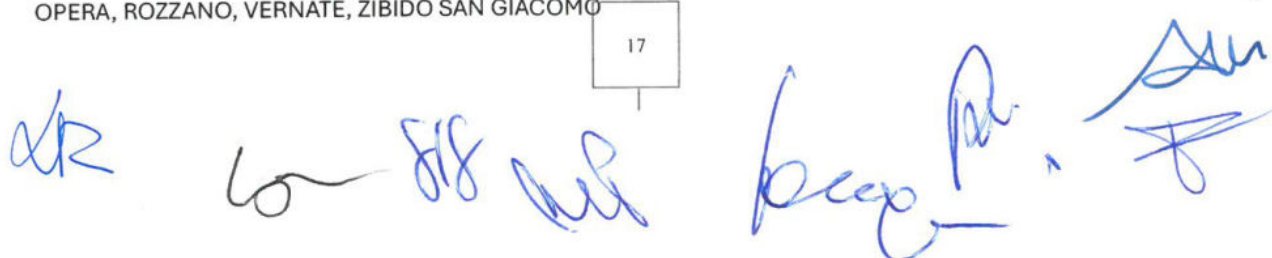


sindaco del Comune di Zibido San Giacomo





Accordo Locale Ambito VISCONTEO - BASIGLIO, BINASCO, LOCATE TRIULZI, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE,
OPERA, ROZZANO, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO



**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per anno)**

COMUNE DI BASIGLIO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Zona 1 - Milano 3	90,00 €	90,00 € 98,00 €	99,00 € 111,00 €	112,00 € 125,00 €	125,00 €
Zona 2 - Centro Storico	65,00 €	65,00 € 74,00 €	75,00 € 90,00 €	91,00 € 105,00 €	105,00 €

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA**
(valori espressi in €/mq per anno)

COMUNE DI BINASCO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Zona 1	60,00 €	60,00 € 72,00 €	73,00 € 90,00 €	91,00 € 105,00 €	105,00 €
Zona 2 -	45,00 €	45,00 € 55,00 €	56,00 € 66,00 €	67,00 € 75,00 €	75,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ak", "Sis", "longi", "ma", "sin", "Delzo", and several other illegible marks.

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA**
(valori espressi in €/mq per anno)

COMUNE DI LOCATE TRIULZI

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Zona Unica	60,00 €	60,00 € 75,00 €	76,00 € 92,00 €	93,00 € 110,00 €	110,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ak", "818", "keep", "sin", "B", "4", "14", and others, scattered across the bottom of the page.

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per anno)**

COMUNE DI NOVIGLIO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona Unica	60,00 €	60,00 € 64,00 €	65,00 € 72,00 €	73,00 € 82,00 €	82,00 €














**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per anno)**

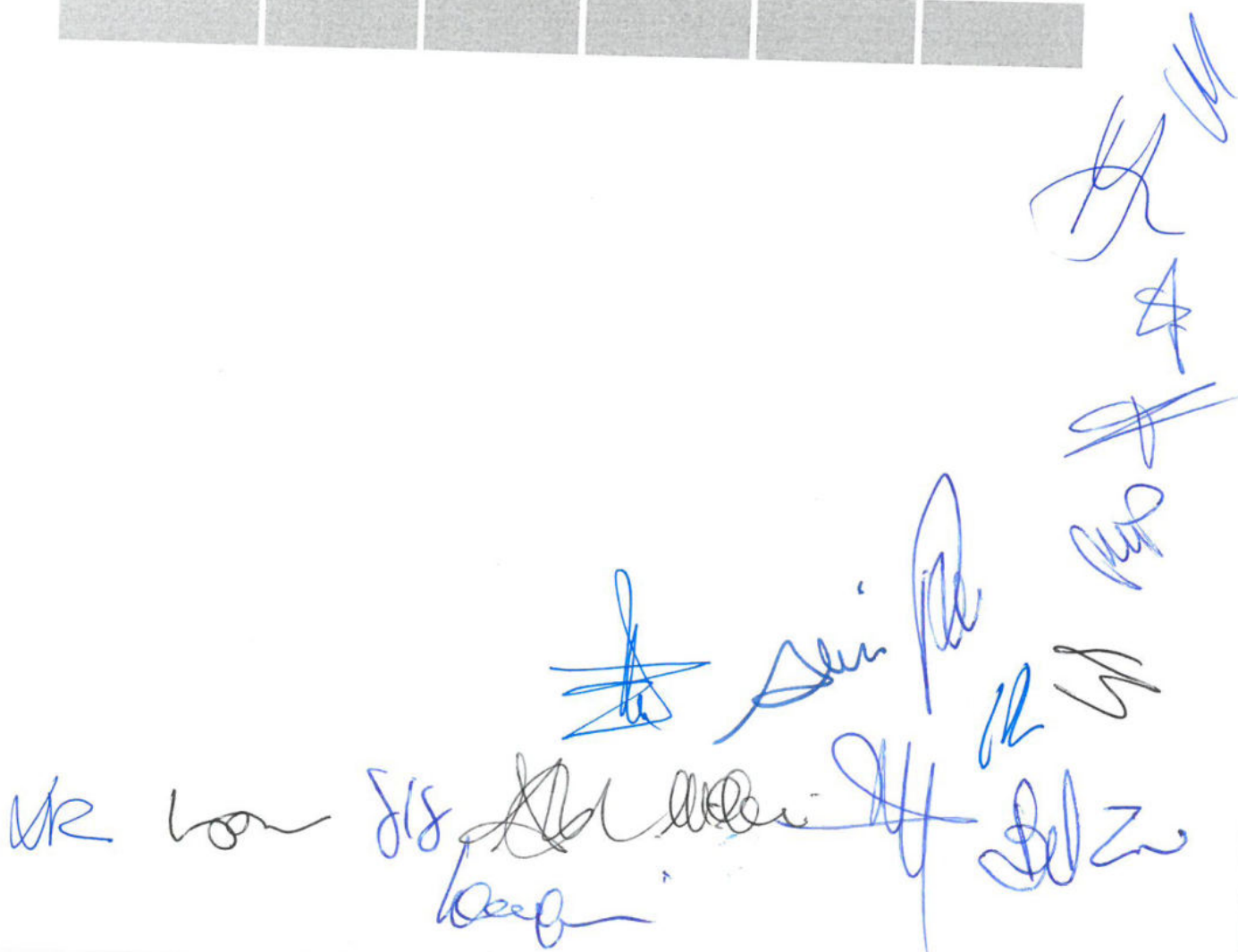
COMUNE DI OPERA

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Zona Residenziale	55,00 €	55,00 € 72,00 €	73,00 € 101,00 €	102,00 € 119,00 €	115,00 €
Zona Industriale	50,00 €	50,00 € 65,00 €	66,00 € 85,00 €	86,00 € 105,00 €	105,00 €
Zona Agricola	45,00 €	45,00 € 60,00 €	61,00 € 75,00 €	76,00 € 81,00 €	81,00 €

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per anno)**

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Zona Unica	60,00 €	60,00 € 72,00 €	73,00 € 90,00 €	91,00 € 105,00 €	105,00 €



**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €/mq per anno)**

COMUNE DI ROZZANO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1	Sub-fascia 2	Sub-fascia 3	VALORE MAX. €/mq. anno
		Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	Min. €/mq. Max. €/mq.	
Quartiere ALER	50,00 €	50,00 € 64,00 €	65,00 € 85,00 €	86,00 € 103,00 €	103,00 €
Resto del Territorio	55,00 €	55,00 € 65,00 €	66,00 € 85,00 €	86,00 € 113,00 €	113,00 €
Extraurbana - Rurale	36,00 €	36,00 € 43,00 €	44,00 € 50,00 €	51,00 € 58,00 €	58,00 €

Handwritten signatures and notes in blue ink:

- Top right: A large, stylized signature.
- Bottom left: "VR" and "lon".
- Bottom center: "818" and a signature.
- Bottom right: "Zoo" and other illegible signatures.

COMUNE DI VERNATE

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona Unica	45,00 €	45,00 € 58,00 €	59,00 € 70,00 €	71,00 € 82,00 €	82,00 €

Handwritten notes in blue ink:

- Top right: A series of vertical scribbles.
- Middle right: A large, stylized signature or set of initials.
- Bottom right: The word "sign" followed by a checkmark-like symbol.
- Bottom center: The word "keep" written above "M-air".
- Bottom left: The letters "OK" followed by a small circle and the number "88".

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUN A ZONA URBANA OMOGENEA**
(valori espressi in €/mq per anno)

COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona Unica	60,00 €	60,00 € 75,00 €	76,00 € 89,00 €	90,00 € 103,00 €	103,00 €

The bottom of the page contains several handwritten signatures and notes in blue ink. On the right side, there are three large, stylized signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'keep' followed by some illegible text. On the left, there is a signature that looks like 'Lor' followed by the number '818'. At the bottom left, there is a signature that looks like 'AR'.